

# **CONTRATTO COLLETTIVO UNICO GENERALE DI LAVORO " AZIENDE ARTIGIANALI**

*Addi 4 Giugno 1992 San Marino*

*Tra l'Unione Nazionale Artigiani Sammarinesi, rappresentata dal suo Presidente Signor Gian Franco Terenzi, coadiuvato dal Segretario Dott. Alberto Chezzi da una parte;*

*la Confederazione Sammarinese del Lavoro rappresentata dal suo Segretario Generale Signor Pio Chiaruzzi e la Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi rappresentata dal suo Segretario Generale Signor Marco Beccari, coadiuvati dalla Federazione Lavoratori Industria (C.S.U.) rappresentata dai Segretari Signor Giuliano Tamagnini e Signor Giorgio Felici dall'altra;*

*viene stipulato il presente Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro per i dipendenti delle aziende Artigiane in esse occupati.*

---

## **PARTE I INFORMATIVA**

### **Art. 1 - OCCUPAZIONE - INVESTIMENTI**

Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e quella dell'iniziativa sindacale, le Parti convengono quanto segue:

- 1) a livello generale, su richiesta di una delle parti stipulanti il presente accordo, l'Unione Nazionale Artigiani San Marino e le Organizzazioni Sindacali firmatarie si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo generale e/o dei vari settori di attività, con particolare riferimento alle prospettive dell'occupazione.
- 2) Di norma annualmente l'Unione Nazionale Artigiani San Marino fornirà alle Organizzazioni Sindacali firmatarie elementi conoscitivi globali o per singoli settori di attività, riguardanti:
  - a) stato economico e programmi produttivi dei vari settori;
  - b) prospettive di mercato con particolare riferimento ad eventuali punti di crisi;
  - c) nuovi insediamenti o ampliamenti artigianali con particolare riferimento ai programmi di attuazione ed alla relativa struttura occupazionale;
  - d) programmi di investimento e diversificazioni produttive;

- e) il numero degli addetti distinti per sesso, qualifica e le prospettive occupazionali;
- f) le evoluzioni tecnologiche.

Su tali problemi le parti stipulanti si incontreranno per effettuare un esame congiunto del quadro economico generale e/o prospettive dell'occupazione e del mercato.

2 bis) A seguito dell'incontro di cui al comma precedente, con particolare riferimento ai punti di crisi aventi riflessi negativi sulla occupazione, una delle parti - ivi comprese le strutture sindacali aziendali - potrà richiedere ulteriori informazioni per poter procedere ad un esame conoscitivo più approfondito, a livello di settore o azienda su:

- occupazione;
- diversificazioni produttive;
- condizioni ambientali ed ecologiche, nocività e sicurezza sui luoghi di lavoro.

3) Nel quadro di quanto previsto ai punti 2 e 2 bis, qualora un'azienda intenda procedere a ristrutturazioni e riconversioni aziendali aventi riflessi sulla occupazione deve dare preventiva e tempestiva informazione alle Organizzazioni Sindacali ed alle strutture sindacali aziendali.

4) Considerati gli effetti sulla economia e sugli aspetti sopracitati dei nuovi investimenti ed insediamenti sul Territorio, le parti si impegnano a verificare congiuntamente gli orientamenti da assumere nei confronti dei Pubblici Poteri, in riferimento agli investimenti pubblici attinenti alle attività produttive, a nuove concessioni di licenze, agli incentivi economici, alle infrastrutture ed alla concessione di aree.

## Art. 2 - LAVORO ESTERNO

Sotto questo titolo vanno quelle lavorazioni, complementari e non, che sono effettuate di norma e saltuariamente al di fuori dell'azienda e che possono suddividersi in:

- 1) - *Lavorazioni complementari*: quelle cioè che per la loro natura (tecnologica - ambientale - dimensionale di mercato) non possono essere fatte nell'azienda.
- 2) - *Lavorazioni ausiliarie*: quelle che saltuariamente o costantemente esigono attrezzature e tecniche che non fanno parte delle strutture aziendali e quindi vengono effettuate da ditte specializzate.
- 3) - *Lavorazioni a domicilio*: quelle che, in surplus di lavoro o carenza di manodopera, possono essere affidate a personale che lavora stabilmente a domicilio con contratto impegnativo e con tempi, retribuzioni e normative desunte dal contratto collettivo di settore o categoria.
- 4) - *Lavorazioni saltuarie a domicilio*: quelle che, pur avendo le caratteristiche del punto 3), non impegnano il lavoratore, ma lo rendono libero di effettuare determinate operazioni di lavoro in tempi e con impegni lasciati alla sua esclusiva volontà o disponibilità.

In ogni caso le aziende appaltatrici che operano in San Marino dovranno avere un regolare Contratto Collettivo di Lavoro.

Sul problema, nonché sulla consistenza qualitativa e quantitativa del fenomeno, l'Unione Nazionale Artigiani San Marino fornirà per iscritto alle Organizzazioni Sindacali, in apposito incontro entro il mese di Ottobre di ogni anno, informazioni per gruppi omogenei di aziende.

Le Organizzazioni Sindacali potranno richiedere precisazioni, informazioni, programmi.

Qualora venga rilevato che l'occupazione interna dell'azienda può subire contrazioni e interruzioni a causa del lavoro esterno, le parti si impegnano a trovare una soluzione al problema, favorendo in ogni modo la piena occupazione del personale interno.

### **Art. 3 - ACCORDO SUI SERVIZI SOCIALI**

Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, considerata la carenza di infrastrutture di servizi sociali, infrastrutture e servizi che rappresentano una condizione fondamentale per assicurare lo sviluppo dell'attività nei settori produttivi, nonché strumenti efficaci di difesa del salario reale dei lavoratori, nell'intento di privilegiare le forme di vita socializzata, ravvisano la necessità di superare tale carenza favorendo i servizi sociali che contribuiscono ad elevare l'occupazione produttiva con particolare riferimento alla manodopera femminile ed i consumi sociali, quali: i trasporti, le mense, le attività culturali del tempo libero, etc.

Pur non intendendo operare in modo sostitutivo rispetto ai compiti istituzionali dei pubblici poteri, le Organizzazioni Sindacali intendono con ciò assicurare un contributo significativo alla realizzazione degli stessi, nonché affermare il principio della partecipazione delle forze sociali nel Paese alla situazione ed alla gestione di questi servizi.

L'Unione Nazionale Artigiani San Marino si dichiara disponibile alla realizzazione dell'operazione. Allo scopo viene istituito un "Fondo" per integrare il funzionamento dei servizi di cui sopra, nella misura del:

- 1,50% (unoecinantapercento) per le Imprese Artigiane;
- 1,50% (unoecinantapercento) per le Imprese Edili;

da calcolarsi sul monte salari e stipendi di ciascuna azienda (2° totale libro paga I.S.S.). Il versamento va effettuato entro il 15° giorno del mese successivo.

Il Fondo di cui sopra sarà amministrato e coordinato da un organismo che dovrà ottenere il riconoscimento giuridico e dovrà prevedere la partecipazione delle parti sociali che lo costituiscono.

### **Art. 4 - NORME TRANSITORIE**

Le parti concordano che, nell'attesa di definire la costituzione del Fondo, i versamenti a totale carico delle aziende verranno accantonati presso istituti bancari sammarinesi, con le modalità che saranno definite dalle parti. I versamenti di cui sopra, da calcolarsi sul monte salari e stipendi, decorrono dal 1° Gennaio 1978. Per il 1977 l'ammontare dei versamenti verrà effettuato in cifra forfettaria pari a lire 1.000 (mille) mensili per dipendente, a partire dalla data di inserimento dei singoli contratti aziendali o di settore nel contratto unico generale.

A tale scopo è stato concordato un modulo di versamento.

### **Art. 5 - NORME PER LA DIFESA DELLA SALUTE**

Premesso che la difesa della salute, nella garanzia di un mantenimento e di un rafforzamento dello

stato di salute individuale e collettivo, ha come base privilegiata l'ambiente e le condizioni di vita dei cittadini, la prevenzione della salute del lavoratore trova quale momento privilegiato di partenza l'ambiente di lavoro e le condizioni in cui si svolge lo stesso. Tale compito viene espletato dal "Servizio di Medicina di Base e dal Servizio Igiene Ambientale che opera in collegamento con i lavoratori e l'azienda.

A tal fine le aziende si impegnano:

- ad osservare tutte le norme legislative e contrattuali nonché le disposizioni emanate dalle Autorità statali preposte, quando le stesse siano diventate definitive, relative alla difesa della salute ed alla salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori;
- a promuovere, qualora le strutture statali preposte lo ritengano necessario, un'adeguata educazione sanitaria sul posto di lavoro, di concerto con la struttura sindacale aziendale.

Le Organizzazioni Centrali provvederanno, inoltre, ad approntare un elenco delle principali sostanze nocive suscettibili di aggiornamenti costanti.

Le aziende devono fornire inizialmente alle Strutture Sindacali Aziendali ed alle Organizzazioni Sindacali firmatarie, nella misura più dettagliata possibile, l'elenco delle sostanze nocive o pericolose che vengono impiegate nella lavorazione o dei composti che risultano dalla combinazione delle stesse e le eventuali situazioni di rischio.

Qualora nei processi produttivi intervengano elementi di variazione della relazione iniziale, l'azienda ne fornirà tempestivamente informazione alla Struttura Sindacale Aziendale ed alle Organizzazioni Centrali firmatarie.

Le strutture sindacali aziendali hanno la facoltà di:

- controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sia da parte dell'azienda che da parte dei lavoratori;
- intervenire, con proposte, per migliorare l'ambiente e le condizioni di lavoro, al fine di tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- individuare, con il Datore di lavoro, le priorità nell'ambito di eventuali programmi di intervento sull'ambiente di lavoro.

Si concorda inoltre di suggerire la istituzione di un libretto sanitario di rischio individuale o per gruppi omogenei, prioritariamente in quelle aziende in cui vengono impiegate sostanze nocive e pericolose; il suo approntamento potrà essere definito dagli organi statali preposti, in collaborazione con le Organizzazioni Centrali firmatarie.

Le strutture sindacali aziendali sono strumenti fondamentali per il controllo, la difesa e la partecipazione di base alla salvaguardia della salute e della integrità fisica dei lavoratori.

Si concorda inoltre di promuovere iniziative di informazione e formazione, perchè le strutture Sindacali Aziendali unitamente ai lavoratori, conseguano un adeguato livello di conoscenza della normativa vigente, in merito alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché ai rischi connessi alle lavorazioni da svolgere ed ai provvedimenti atti a prevenire eventuali malattie professionali.

Pertanto le Organizzazioni Sindacali e l'UNAS si rendono parte attiva affinché in conformità con quanto previsto a tale titolo della Legge 17.3.1987 n. 40 ed in collaborazione con il Servizio di Igiene Ambientale si proceda annualmente ad elaborare un piano operativo per la realizzazione, graduale nel tempo, di corsi per gruppi di attività similari sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il piano o programma va adottato di norma all'inizio di ogni anno solare previo accordo sui tempi e le modalità procedendo inoltre ad un confronto sulle tematiche che saranno trattate durante la formazione dal Servizio di Igiene Ambientale.

Le parti convengono che nella fase di esecuzione dei progetti formativi vada attuata la partecipazione del Datore di lavoro, dei delegati all'igiene ed alla sicurezza e della S.S.A.

Per la realizzazione di quanto sopra esposto si concorda l'utilizzo di n.2 ore retribuite annuali con possibilità di cumulo triennale seguendo le seguenti priorità:

- durante eventuali periodi di Cassa Integrazione Guadagni garantendo la corresponsione dell'intera retribuzione ordinaria;
- durante la formazione professionale concordandone le modalità con il Centro di Formazione Professionale;
- durante eventuali corsi di riqualificazione professionale.

Qualora non sia possibile utilizzare gli istituti sopra citati si procederà all'utilizzo del monte ore retribuito fino al limite delle 6 ore nel triennio.

Nel caso di esigenze straordinarie di completamento dei programmi saranno utilizzate:

- n. 1 ora nel triennio dei permessi per visita di prevenzione eventualmente non utilizzati;
- recupero delle ore eventualmente non utilizzate nell'anno precedente, fino ad un'ora nel triennio delle ore previste contrattualmente per le assemblee sindacali;
- in casi particolari e previo consenso dei lavoratori i corsi di cui sopra potranno essere effettuati anche fuori dall'orario di lavoro.

Le parti concordano altresì sull'intervento finanziario del Fondo Servizi Sociali e della Cassa Edile (per il settore di pertinenza) a copertura totale dei costi retributivi diretti e di quelli indiretti che vengono forfettizzati nella percentuale del 50% della retribuzione lorda diretta. Concordano inoltre sulla necessità di verificare forme di accesso a programmi e finanziamenti C.E.E.

Ferma restando l'autonomia dell'Ufficio di Igiene Ambientale circa i compiti previsti dalle norme vigenti, le parti convengono che tali interventi formativi saranno effettuati in coerenza con gli obiettivi posti in premessa evitando ripetizioni sullo stesso tema.

#### **Art. 6 - PERMESSI RETRIBUITI PER VISITE DI PREVENZIONE**

Di norma annualmente viene concesso ai lavoratori un permesso retribuito per visita medica di prevenzione e controllo per un massimo di quattro ore.

Qualora, su richiesta degli Uffici Sanitari, si rendessero necessarie ulteriori visite di controllo e prevenzione nell'arco dello stesso anno solare, anche esse saranno retribuite fino ad un massimo di

quattro ore cadauna.

E' data facoltà alle aziende di predisporre il trasporto dei dipendenti con i propri mezzi. A tale scopo le aziende prenderanno gli opportuni accordi con gli Uffici Sanitari.

**CHIARIMENTO A VERBALE:**

- per quattro ore retribuite le parti intendono la mezza giornata lavorativa.
- per visita medica di prevenzione e controllo, le parti intendono quelle visite richieste da parte degli Uffici Sanitari.

---

---

## PARTE II

### DIRITTI SINDACALI - SOCIALI

#### Art. 7 - RAPPRESENTANTI SINDACALI AZIENDALI

Sono formalmente riconosciuti i Rappresentanti Sindacali Aziendali. Ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente Contratto, potrà designare un proprio Rappresentante in ogni azienda, scelto fra i dipendenti dell'azienda stessa.

#### Art. 8 - DELEGATI AZIENDALI

E' formalmente riconosciuto un Delegato aziendale eletto fra i dipendenti dell'azienda.

#### Art. 9 - STRUTTURA SINDACALE AZIENDALE

Per Struttura Sindacale Aziendale deve intendersi quell'organismo formato dai Delegati Aziendali regolarmente eletti dai lavoratori all'interno dell'unità produttiva e dai Rappresentanti Sindacali Aziendali designati unitariamente ed anche separatamente dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del presente Contratto.

Le elezioni per la nomina dei Delegati vengono indette dai Rappresentanti Sindacali Aziendali e/o dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie, le quali hanno il compito di comunicare per iscritto al Datore di lavoro ed all'Unione Nazionale Artigiani San Marino, i nomi degli eletti e la conseguente composizione della struttura sindacale aziendale.

I lavoratori eleggono i propri delegati sindacali nell'ambito aziendale. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto hanno la facoltà di designare propri rappresentanti in ogni unità produttiva, scelti fra i lavoratori dipendenti dell'azienda.